

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 64/2015 sub 2 R.G. fall.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel., est.

dott.ssa Caterina Passarelli

Giudice

dott. Gianluigi Zulian

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa per opposizione allo stato passivo promossa con ricorso  
ex art. 98 L.F. depositato in data 7/9/2015

DA

██████████ e ██████████ (difesi in proprio)

CONTRO

**Fallimento ██████████ Superstore srl in liquidazione** (avv. ██████████  
██████████, curatore dott. ssa ██████████ Giudice Delegato dott.ssa  
Elena Rossi).

\*o\*

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

viste le conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 21.1.2016  
avanti al Giudice Relatore,  
sentito il Giudice Relatore,  
osserva quanto segue.

Gli avv. ti [REDACTED] e [REDACTED] hanno presentato opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato li aveva ammessi al passivo del fallimento di [REDACTED] Superstore srl in liquidazione per gli importi di euro 2.537,60 in prededuzione, di euro 16.000,00 con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., oltre a cpa, iva e spese in chirografo, con esclusione degli importi di € 22.204,00 *"in quanto credito non proporzionato rispetto all'attività svolta anche in ragione delle criticità rilevate nel ricorso di concordato e tenuto conto della dichiarazione di intervenuta inammissibilità della procedura ex art. 173 l.f."* e di € 1.903,20 per altro motivo.

Gli opposenti deducono di avere prestato, in forza di apposito mandato che prevedeva in loro favore un compenso prestabilito a forfait, assistenza alla società fallita in relazione alla procedura di concordato preventivo iniziata con il deposito di ricorso ex art. 161 comma 6 l.f., proseguita con la presentazione della domanda e l'apertura della procedura e conclusasi con la dichiarazione di revoca da parte del tribunale, e conseguente dichiarazione di fallimento, a causa del mancato adempimento del legale rappresentante della debitrice all'impegno assunto di rilasciare idonea garanzia fideiussoria entro il 28.2.2015, ossia in forza di una circostanza che non dipendeva dall'attività svolta dai professionisti. Chiedono quindi di essere ammessi al passivo per l'intero compenso di € 35.000,00 previsto dal mandato, oltre accessori e spese, con il riconoscimento della prededuzione e, in subordine, del privilegio.

Si è costituito il fallimento chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'ammissione in chirografo con riduzione degli importi pretesi.

\*\*\*

2

Gli avv.ti [redacted] e [redacted] hanno dedotto di avere assistito la fallita nella procedura di concordato con riserva e nella fase post ammissione fino alla dichiarazione di fallimento, conseguita alla pronuncia Specificamente risulta che in data 7 aprile 2014 avevano depositato domanda di concordato con istanza di concessione del termine ex art. 161 comma 6 l.f., nella fase successiva alla concessione del termine avevano redatto le relazioni illustrative sulla gestione corrente e presentato istanze, in data 16 settembre 2014 avevano depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con allegati il piano e la documentazione prevista dalla legge, avevano poi depositato una memoria integrativa e una proposta migliorativa. Con decreto del 23 gennaio 2015 il tribunale aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ma la procedura si era conclusa con la sentenza del 27 marzo 2015 con la quale il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di concordato preventivo e il conseguente fallimento della società.

In sostanza le attività professionali di cui trattasi sono state tutte espletate nella fase del concordato con riserva.

Gli oppositori fondano il proprio credito sul contratto di mandato del 29 marzo 2014, recante la previsione di un compenso a loro favore di € 35.000,00.

Come ha tempestivamente eccepito la curatela tale atto non è opponibile al fallimento in quanto privo di data certa. Nè soccorre la circostanza che, in corso di procedura, il C.G. abbia indirizzato ai legali una comunicazione (doc. 22 oppositori) con cui chiedeva conferma del credito dagli stessi maturato, indicandolo nella misura di € 30.000,00, posto che il C.G. non poteva evidentemente operare alcun riconoscimento di un debito non proprio, e tantomeno impegnare l'eventuale futuro fallimento, e che si era evidentemente basato sul mandato ed al solo fine di verificare la correttezza dei conteggi e delle quantificazioni esposti nel piano.

Non è in contestazione tuttavia l'attività svolta dai professionisti,

come sopra sinteticamente riportata. In astratto, quindi sussiste il diritto al compenso. Va però preliminarmente rilevato che nei motivi di opposizione non viene formulata alcuna contestazione sulla congruità della quantificazione operata dal giudice delegato. Gli opposenti infatti sostengono che, a fronte di un contratto che predeterminava il loro compenso a forfait, il g.d. non poteva effettuare alcuna valutazione di congruità. Questa affermazione non è condivisibile, perchè, una volta tolto di mezzo - perché inopponibile - il contratto con cui veniva predeterminato il compenso, la liquidazione del dovuto spetta al giudice e, qualora la stessa sia ritenuta non congrua, va specificamente e adeguatamente contestata.

Non è più in discussione, quindi, l'entità del compenso spettante agli opposenti per l'attività di assistenza alla fallita svolta nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Il fallimento inoltre ha eccepito l'inadempimento dei professionisti, per avere reso una prestazione non conforme al modello legale, che ha determinato - o ha concorso a determinare - l'arresto della procedura. Risulta infatti che nel piano di concordato era stato appostato un credito di € 179.509,03, poi ridotto a € 178.382,77 (v. doc. 15, pag. 28 ricorrenti e doc. 18 pag. 15 ricorrenti) nei confronti di [REDACTED] per la cessione del ramo di azienda di Crocetta del Montello, il cui incasso era esiziale per le sorti del concordato, posto che era superiore all'intero attivo destinato ai chirografari, quantificato nel piano in € 127.534,16 (doc. 15 pag. 35 ricorrenti). [REDACTED] però aveva contestato, con argomentazioni che, in base ad un giudizio sommario, non risultano infondate, di essere debitrice, sostenendo anzi di essere a sua volta creditrice di [REDACTED] per una maggior somma. [REDACTED] inoltre già all'epoca versava in stato di grave crisi, come dimostra la sua esposizione debitoria risultante dai bilanci del 2012 e 2013, superiore agli 80 milioni di euro, tanto che a distanza di meno di due mesi dal deposito della domanda di concordato da parte di [REDACTED], depositò a sua volta ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. Tali circostanze, ovvero la

contestazione del credito e lo stato di crisi, erano noti ai ricorrenti (v. doc. 5, 6, 7, 8 fallimento), i quali avrebbero dovuto tenere nella debita considerazione tali circostanze, siccome idonee a comportare una consistente svalutazione del credito, ed invece predisposero la domanda di concordato sulla base di un piano che lo considerava interamente esigibile. E' incontestabile, ed incontestato, che una adeguata riduzione del credito, pacificamente chirografario, verso [REDACTED] avrebbe reso impossibile la presentazione della domanda di concordato, perché nulla sarebbe residuo per la soddisfazione dei creditori chirografari di [REDACTED].

La prestazione professionale, dunque, non fu adempiuta con la diligenza richiesta, sicchè, anche per tale motivo, la liquidazione del compenso operata dal g.d. è tutt'altro che censurabile.

In ordine al diritto alla prededuzione i professionisti oppositori richiamano la giurisprudenza di legittimità che lo riconosce in sede fallimentare, ai sensi dell'art. 111 l.f., con riferimento a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, senza necessità che le prestazioni che hanno dato origine ai crediti abbiano arrecato utilità alla massa. Deducono comunque che nel caso di specie ci sarebbe stata effettiva utilità per la massa in forza dell'ammissione della debitrice alla procedura concordataria e della antergazione degli effetti del successivo fallimento al momento della domanda, infine della finalità conservativa e funzionale alla composizione della crisi aziendale nell'interesse dell'intero ceto creditorio tipiche del concordato preventivo.

La giurisprudenza richiamata dagli oppositori afferma che esiste una presunzione di utilità della prestazione del professionista svolta in funzione o in occasione della procedura di concordato preventivo. Tale affermazione tuttavia non è, né può essere intesa in modo assoluto, posto che non può valere, logicamente, per quelle prestazioni che, pur avendo astrattamente le caratteristiche di funzionalità od occasionalità rispetto alla procedura anteriore al fallimento, abbiano

arrecato danno, anziché vantaggio, alla massa dei creditori. La logica, quale criterio di razionalità e di tenuta del sistema, necessariamente impone che la prededuzione rimanga esclusa qualora emerga la prova che la prestazione è stata dannosa, anziché utile, per la massa. Diversamente ragionando si finirebbe infatti per gravare la procedura fallimentare di oneri prededucibili tali da ridurre - anziché aumentare - la soddisfazione dei creditori concorsuali, alla cui utilità, in teoria, la stessa prestazione professionale dovrebbe essere finalizzata.

Tale limite della teoria della presunzione di utilità della prestazione professionale è individuato anche dalla corte di cassazione in quelle pronunce dove si sottolinea che il fondamento della regola posta dall'art. 111 l.f. si rinviene nel "*rapporto di strumentalità dell'attività professionale svolta rispetto alla procedura, utile al ceto creditorio, secondo la valutazione ex post del giudice delegato, in considerazione dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio*" (Cass. 8958/2014 e analogamente Cass. 5705/2013, 3402/2012, 8958/2014). Ed invero il concetto di funzionalità implica un positivo giudizio di adeguatezza del mezzo utilizzato rispetto alla finalità cui è diretto e sarebbe incongruo e contrario alla tutela del credito sostenere che una prestazione professionale tecnicamente carente e insufficiente rispetto allo scopo merita di essere remunerata prima ed anche a scapito degli altri creditori. Il credito per la prestazione professionale merita la prededuzione solo qualora il costo che i creditori devono sopportare appaia giustificato perché poteva ritenersi percorribile il tentativo di perseguire una strada alternativa al fallimento. Per contro, laddove il fallimento mostri di essere l'unica via d'uscita dalla crisi rimasta a disposizione del debitore non avrebbe giustificazione alcuna neppure la presentazione di una domanda di concordato con riserva e così pure una domanda fondata su un piano infattibile o una proposta inammissibile non possono comportare la riduzione della soddisfazione, già pesantemente pregiudicata, dei creditori.

Nel caso di specie la prova atta a superare la presunzione di utilità è stata raggiunta sotto vari profili:

- 1) perché il piano presentato dal debitore era inidoneo ai fini dell'ammissione in quanto valorizzava ai fini della soddisfazione dei creditori un credito di entità rilevante che invece avrebbe dovuto essere consistentemente svalutato;
- 2) perché l'attività dei ricorrenti non ha consentito una tempestiva emersione della crisi, posto che l'operatività della impresa era cessata già da quasi sei mesi,
- 3) perché la gran parte delle spese maturate a causa della procedura di concordato preventivo, e stimate in euro 214.927,86 (entità delle prededuzioni) nel piano presentato dalla stessa debitrice, vanno ingiustificatamente ad erodere l'attivo destinato ai creditori.

Gli opposenti peraltro non hanno segnalato fatti specifici idonei a dimostrare che vi sia stata concreta utilità per i creditori.

La prestazione dei ricorrenti, quindi, ha determinato l'aggravamento del dissesto ed è stata dannosa per i creditori.

L'opposizione va quindi respinta.

Tenuto conto che la curatela ha sollevato nel presente giudizio alcune eccezioni non dedotte in sede di verifica dello stato passivo e dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema dedotto in causa, possono compensarsi le spese.

Sussiste il presupposto per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115 (*"Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis."*).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

rigetta l' opposizione,  
compensa le spese,  
dichiara che si applica l'art. 13 comma 1-*quater* del T.U. per le spese  
di giustizia.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del

9 /2/2016

Il Presidente estensore

*Dott. Antonello Fabbro*



TRIBUNALE DI TREVISO

10 FEB. 2016

Depositato in cancelleria

